



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

QUERELA DI FALSO E SOSPENSIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta – Sezione 10,
Sentenza del 25.02.2026 dep il 26/2/2026, n. 825/2026

Composizione

Pres. Sessa - Est. Urbano

177 - TRIBUTI (IN GENERALE) - 293
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Querela di falso - Giudizio innanzi al Tribunale civile - Sentenza di
inammissibilità non passata in cosa giudicata - Giudizio tributario -
Sospensione - Necessità - Esclusione.

Massima

In caso di querela di falso proposta innanzi al Tribunale civile sulla quale
sia intervenuta sentenza di inammissibilità non ancora passata in
giudicato, non ricorre un'ipotesi di sospensione per pregiudizialità
necessaria del processo tributario, in quanto il giudice tributario è
tenuto a pronunciarsi sulla illegittimità della pretesa tributaria,
risolvendo, ove necessario, *incidenter tantum* anche questioni che
attengano alla legittimità di atti amministrativi strettamente connessi
con l'atto impositivo oggetto di controversia.

Rif. normativi

Art. 39 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 295 c.p.c.

Art. 337 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 2/5/2025, n. 11535 (Rv. 675025 - 01) – DIFF

Cass., Sez. 6-5, 28/12/2012, n. 24107 (Rv. 624700 - 01) – DIFF

Cass., Sez. 5, 30/6/2021, n. 18395 (Rv. 661775 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2026